




<p align="center"><b>ARPA</b> FRIULI VENEZIA GIULIA</p> 	<p align="center">Linea Guida</p> <p align="center"><b>VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO</b></p>	<p>LG 25.01 Ed. 1- Rev. 0 – 13.06.17</p> <p>Pag.1 di 20</p>
---	---	---

## VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Edizione 1						
Rev.	Data Redaz.	Descrizione	Resp. SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali	Resp. Assicurazione Qualità	Direttore SOC Pressioni sull'ambiente	In vigore da
0	13.06.17	EMISSIONE	A. Lutman ✍	V. Siardi ✍	C. Del Bianco ✍	13.06.17

 Firme elettroniche a fine documento

Il presente documento in formato cartaceo privo del timbro “COPIA CONTROLLATA n° \_\_\_” è da ritenersi documento NON CONTROLLATO. La versione originale, nello stato di revisione corrente, è quella disponibile sul sito intranet aziendale.

<p style="text-align: center;"><b>ARPA</b> FRIULI VENEZIA GIULIA</p> 	<p style="text-align: center;">Linea Guida</p> <p style="text-align: center;"><b>VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO</b></p>	<p>LG 25.01 Ed. 1- Rev. 0 – 13.06.17</p> <p>Pag.2 di 20</p>
--	---	---

## 1. Scopo e campo di applicazione

Fatto salvo quanto riportato nell'allegato 1 del DM 272/2014<sup>(6)</sup>, scopo della presente linea guida è quello di produrre un documento integrato del testo e della finalità della Direttiva Europea 2010/75/UE<sup>(4)</sup> e dei contenuti del DM 272/2014<sup>(6)</sup>, secondo lo schema di flusso riportato nella **figura 1**. Inoltre nell'ottica di consentire un'attuazione uniforme a livello nazionale sono state considerate le indicazioni date dalla Regione Lombardia tramite la DGR n. 5065 del 18 aprile 2016 (DGR n. 5065 del 18 aprile 2016, per la predisposizione della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (ex art. 3, comma 2, del DM 272/2014<sup>(6)</sup>) [allegato 2 alla DGR].

La presente linea guida fornisce informazioni sulle disposizioni legislative riguardanti la determinazione della necessità o meno di elaborare una relazione di riferimento, per tutti i gestori di cui all'art. 3, comma 1 del DM 272/2014<sup>(6)</sup>, così come modificato dal D.M. n. 141 del 17 luglio 2015, recante modifiche al D.M. del 13 novembre 2014, n. 272<sup>(9)</sup>

### 1.1. Premesse

La norma italiana (DM 272/2014<sup>(6)</sup>) ed europea (Direttiva Europea 2010/75/UE<sup>(4)</sup>) e Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali<sup>(5)</sup> ai fini dell'elaborazione e presentazione della relazione di riferimento prevedono di stabilire l'elenco delle "Sostanze Pericolose Pertinenti" individuandole tra le sostanze usate, prodotte e/o rilasciate dall'installazione, identificate come pericolose dal regolamento CLP e per quantità massima, che, in virtù delle proprietà chimico-fisiche quali composizione, stato fisico (solido, liquido o gassoso), solubilità, tossicità, mobilità, persistenza, biodegradabilità ecc. (nonché di altre caratteristiche) potrebbero contaminare, per le caratteristiche geologiche idrogeologiche del sito, il suolo e le acque sotterranee.


Una volta identificate quali sono le sostanze pericolose pertinenti, le caratteristiche del suolo e della falda del sito possono essere sostituite con le caratteristiche delle misure di contenimento adottate (muri di contenimenti, terreno pavimentato, procedure di manipolazione, ecc) e delle misure di gestione idonee a impedire in concreto la contaminazione. Solo dopo la verifica che le caratteristiche delle misure a protezione del suolo e della falda sono sufficienti a garantire l'incolumità idrogeologica del sito (terreno e falda) si può procedere al "declassamento" delle singole sostanze pertinenti, come sopra definite, a non pertinenti e non essere di conseguenza soggetti alla stesura della relazione di riferimento o alle fasi successive della stesura della relazione.

Il processo, individuato dalle Linee guida della Commissione europea<sup>(5)</sup> sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per stabilire nei singoli casi se è necessario stilare una relazione di riferimento e, successivamente, per stilarla materialmente, è articolato in otto fasi, riguardanti le seguenti azioni principali:

- fasi da 1 a 3: determinare se occorre elaborare una relazione di riferimento;
- fasi da 4 a 7: determinare come elaborare la relazione;
- fase 8: determinare il contenuto della relazione.

Se nel corso delle fasi da 1 a 3 viene dimostrato, sulla base delle informazioni disponibili, che non occorre alcuna relazione di riferimento, non è necessario passare alle fasi successive. Tale

**Il presente documento in formato cartaceo privo del timbro "COPIA CONTROLLATA n° \_\_\_" è da ritenersi documento NON CONTROLLATO. La versione originale, nello stato di revisione corrente, è quella disponibile sul sito intranet aziendale.**

<p style="text-align: center;"><b>ARPA</b> FRIULI VENEZIA GIULIA</p> 	<p style="text-align: center;">Linea Guida</p> <p style="text-align: center;"><b>VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO</b></p>	<p>LG 25.01 Ed. 1- Rev. 0 – 13.06.17</p> <p>Pag.3 di 20</p>
--	---	---

dimostrazione deve essere messa per iscritto, in un documento che comprenda anche le relative motivazioni e che sarà conservato dall'autorità competente.

Di seguito vengono date delle indicazioni utili per la predisposizione della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (fasi da 1 a 3).


Per svolgere le varie fasi possono essere utilizzate per quanto possibile le informazioni esistenti già inviata ad ARPA o alla Autorità Competente per altri adempimenti, in tal caso si deve specificare la data di invio e se disponibile un protocollo aziendale oppure copia della PEC inviata, quali:

- le informazioni fornite a norma della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, di cui al titolo II parte II del D.Lgs. 152/06;
- le informazioni acquisite e fornite durante le indagini di caratterizzazioni eseguite per la bonifica di siti contaminati, di cui al titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06;
- le informazioni incluse nei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BAT), fornite per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di cui al titolo III parte II del D.Lgs. 152/06

In mancanza delle suddette informazioni sarà necessario raccoglierne di nuove, nelle modalità di seguito descritte.


## 2. Definizioni

- I. «Inquinamento»: come definito dalle “Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (2014/C 136/01) <sup>(5)</sup>” ovvero l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
- II. «installazione»: come definita dalle “ Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (2014/C 136/01) <sup>(5)</sup>” ovvero l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I o nell’allegato VII, parte I, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull’inquinamento;
- III. «sostanze pericolose»: come definite dalle “ Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (2014/C 136/01) <sup>(5)</sup> e come definite all’ articolo 1, lett. v- octies del d.lgs. 152/06<sup>(1)</sup>” ovvero le sostanze o miscele, come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008<sup>(3)</sup>, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell’articolo 3 del medesimo regolamento, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- IV. «sostanze pericolose pertinenti»: come definite dalle “ Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (2014/C 136/01) <sup>(5)</sup>” ovvero si intendono le

<p style="text-align: center;"><b>ARPA</b> FRIULI VENEZIA GIULIA</p> 	<p style="text-align: center;">Linea Guida</p> <p style="text-align: center;"><b>VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO</b></p>	<p>LG 25.01 Ed. 1- Rev. 0 – 13.06.17</p> <p>Pag.4 di 20</p>
--	---	---

sostanze o miscele definite all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008<sup>(3)</sup> relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) che, in virtù della propria pericolosità, mobilità, persistenza e biodegradabilità (nonché di altre caratteristiche) potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che vengono usate, prodotte e/o rilasciate dall'installazione;

- V. «preparato o miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
- VI. «quantità massima usata o prodotta»: in generale si intende la quantità di sostanze pericolose, così come sopra definite, riferite alla capacità produttiva massima dell'installazione (capacità di progetto dell'AIA);
- VII. «acque sotterranee»: come definite dalle “ Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (2014/C 136/01) <sup>(5)</sup>” ovvero quali definite all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- VIII. «suolo»: come definito dalle “ Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (2014/C 136/01) <sup>(5)</sup>” ovvero lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi;
- IX. «possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione»: (come definito dalle “ Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (2014/C 136/01) <sup>(5)</sup>” nella relazione di riferimento si deve tenere debito conto della quantità di sostanze pericolose interessate: qualora nel sito dell'installazione vengano usate, prodotte o rilasciate quantità estremamente esigue, la possibilità di contaminazione sarà probabilmente irrilevante ai fini dell'elaborazione della relazione di riferimento. In secondo luogo, le relazioni di riferimento devono considerare le caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee nel sito, nonché l'influenza di tali caratteristiche sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Infine, nel caso di installazioni esistenti, le loro caratteristiche possono essere prese in considerazione laddove siano tali da rendere praticamente impossibile il verificarsi di una contaminazione.

<p style="text-align: center;"><b>ARPA</b> FRIULI VENEZIA GIULIA</p> 	<p>Linea Guida</p> <p><b>VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO</b></p>	<p>LG 25.01 Ed. 1- Rev. 0 – 13.06.17</p> <p>Pag.5 di 20</p>
--	---	---

### 3. Introduzione

Il Gestore descrive brevemente il ciclo produttivo in relazione alle attività soggette ad AIA (indicare anche il codice IPPC) e alle attività tecnicamente connesse, poi procede con le fasi 1, 2 e 3 di seguito descritte.

**3.1. Fase 1. Identificare le sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate nell'installazione ed elaborare un elenco di tali sostanze: l'obiettivo è quello di stabilire se nell'installazione sono usate, prodotte o rilasciate sostanze pericolose per decidere se è necessario elaborare e presentare una relazione di riferimento.**


Il gestore deve stilare un elenco di tutte le sostanze pericolose trattate entro i confini dell'installazione (come materie prime, prodotti, semilavorati, sottoprodotti, emissioni o rifiuti). L'elenco dovrà comprendere tutte le sostanze pericolose associate sia alle attività di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06, sia alle attività accessorie che sono tecnicamente connesse con le attività svolte e che possono influire sull'inquinamento del suolo o delle acque sotterranee.

Al riguardo si forniscono le seguenti indicazioni:

- sostanze pericolose usate - si intendono le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo quali ad esempio materie prime in forma di sostanze e/o miscele;
- sostanze pericolose prodotte - si intendono tutte le sostanze e/o miscele derivanti dal ciclo produttivo intese come prodotti, semilavorati, sottoprodotti e intermedi.
- sostanze pericolose rilasciate – considerato che:
  - al momento, né la normativa di riferimento europea né quella nazionale riportano una definizione di “sostanze pericolose rilasciate”,
  - la definizione di “sostanza pericolosa” ai fini degli obblighi sulla relazione di riferimento rimanda all'art. 2, punti 7 e 8, del Regolamento Europeo n. 1272/2008 (CLP)<sup>(3)</sup> e s.m.i. e non è pertanto applicabile ai rifiuti,

in attesa di indirizzi a livello comunitario e/o nazionale per la corretta individuazione e quantificazione delle sostanze rilasciate, intese anche come emissioni e rifiuti, si ritiene che di norma non debba essere effettuata da parte del Gestore alcuna verifica qualitativa e quantitativa in tal senso, fatto salvo casi particolari che verranno valutati di volta in volta.

Per le sostanze identificate con nomi commerciali dovranno essere indicati i componenti chimici e le indicazioni di pericolo (H) riportati nella scheda di sicurezza (SDS) al punto 2, mentre per le miscele si dovrà indicare il contenuto percentuale dei componenti chimici principali ed utilizzare l'indicazione di pericolo (H) indicata nella relativa scheda di sicurezza al punto 2. Non dovranno e non possono essere effettuate valutazioni in merito ai singoli componenti costituenti i prodotti e/o le miscele, in quanto i criteri utilizzati per la classificazione, di cui alle relative SDS, in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1272/2008<sup>(3)</sup>, si basano su strategie di prova e di valutazioni armonizzate effettuate sul prodotto e/o sulla miscela e non sui singoli componenti.

<b>ARPA</b> <b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b> 	<b>Linea Guida</b>  <b>VERIFICA DI SUSSISTENZA  DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE  DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO</b>	<b>LG 25.01</b> Ed. 1- Rev. 0 – 13.06.17  Pag.6 di 20
--	---	--

### A. ELENCO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Per quanto sopra premesso, il Gestore dovrà predisporre una tabella riportante TUTTE le sostanze pericolose usate o prodotte nell'installazione indicando per le stesse tutte le indicazioni di pericolo.

A tal fine, si fornisce la **Tabella 1** da utilizzare con le seguenti precisazioni:


- N. progressivo - identificare ogni sostanza con un numero progressivo che accompagnerà tale sostanza per tutto il documento di verifica;
- Tipologia - la categoria merceologica, macro categoria o il nome commerciale della materia prima/intermedio/prodotto ecc.;
- Denominazione - il nome della materia prima/intermedio/prodotto ecc. o i costituenti della miscela, così come definito nella scheda di sicurezza (SDS) redatta in conformità al Regolamento Europeo n. 1272/2008 (CLP) <sup>(3)</sup>;
- CAS - il numero CAS è il Chemical Abstract Service Registry number che identifica la sostanza univocamente (riportato al punto 1 della SDS);
- Numero INDEX (per le sostanze)- harmonised classification and labelling index number (annex VI – reg. CLP) (riportato al punto 1 della SDS);
- EC number – European community number (riportato al punto 1 della SDS);
- Stato fisico - gassoso, liquido, solido;
- Indicazioni di pericolo - le indicazioni H riportate al punto 2 della scheda di sicurezza della materia prima/intermedio/prodotto ecc. comprese le miscele.

**Tabella 1** – elenco delle sostanze e miscele pericolose usate o prodotte nell'installazione

N. Progressivo	Tipologia	Denominazione	CAS	INDEX	EC	Stato fisico	Quantità in kg o dm <sup>3</sup>	Indicazioni di pericolo
1								
...								

A titolo di esempio si riporta la tabella compilata:

N. Progressivo	Tipologia	Denominazione	CAS	INDEX	EC	Stato fisico	Quantità in kg o dm <sup>3</sup>	Indicazioni di pericolo
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			Liquido		H351, H332, H312, H302, H319, H335, H315, H317
2	Combustibile di riserva	Olio combustibile	68476-33-5			Liquido		H332, H350, H361d, H373, H410
3	Paraflu 11	Etilen glicole 47-53% Sodio benzoato 1-3% Tetraborato di sodio pentaidrato 0.5-1.5% Sodio nitrito max 0.2%	Non applicabile (NA)	NA	NA	Liquido		H272, H301, H302, H373, H319, H400

<b>ARPA</b> <b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b> 	<b>Linea Guida</b>  <b>VERIFICA DI SUSSISTENZA  DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE  DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO</b>	<b>LG 25.01</b> Ed. 1- Rev. 0 – 13.06.17  Pag.7 di 20
--	---	--

## B. QUANTITA' E INDICAZIONE DI PERICOLO

Il DM 272/2014<sup>(6)</sup> prevede che, nell'elenco delle sostanze pericolose indicate alla fase 1 nella Tabella 1, vengano identificate le sostanze pericolose con le indicazioni di pericolo di cui alla successiva **tabella A**.

**Tabella A** – *soglie relative alle varie classi come indicato in Allegato 1 del DM 272/2014<sup>(6)</sup>*

CLASSE	INDICAZIONE DI PERICOLO	SOGLIA Kg/anno o dm <sup>3</sup> /anno
1	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥ 10
2	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360 (f), <i>H361(de)</i> , H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57	≥ 100
3	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥ 1.000
4	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥ 10.000


Il Gestore deve pertanto rielaborare l'elenco di cui alla Tabella 1, eliminando le sostanze classificate pericolose con indicazioni di pericolo diverse da quella di cui alla Tabella A, e predisporre la Tabella 2, di seguito riportata, nella quale devono essere riportate, per ciascuna classe e per ciascuna indicazione di pericolo, la quantità massima usata o prodotta. A tal fine si precisa che:

- per più sostanze pericolose appartenenti alla stessa classe si effettua la somma delle quantità;
- qualora una sostanza/miscela presenti più indicazioni di pericolo riportate in classi differenti, il relativo quantitativo dovrà essere riportato in ciascuna di esse; in questo senso una sostanza/miscela potrà trovarsi contemporaneamente in più classi di pericolosità;
- qualora una sostanza/miscela presenti più indicazioni di pericolo riportate nella stessa classe di pericolo, il relativo quantitativo dovrà essere riportato in detta classe solo una volta.

I valori così ottenuti devono essere confrontati con le soglie di cui alla tabella A.

Si fornisce di seguito il modello della Tabella 2 intendendo per:

- classe - la classe come riportata nella tabella A di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014<sup>(6)</sup>;
- tipologia/denominazione - tipologia per le miscele (in pratica il nome commerciale) e la denominazione per le sostanze (nome chimico e non commerciale);
- quantitativo in kg/anno o dm<sup>3</sup>/anno riferito alla massima capacità produttiva;
- totale quantitativi - somma delle quantità per singola classe da confrontare con la soglia;

<b>ARPA</b> <b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b> 	<b>Linea Guida</b>  <b>VERIFICA DI SUSSISTENZA  DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE  DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO</b>	<b>LG 25.01</b> Ed. 1- Rev. 0 – 13.06.17  Pag.8 di 20
--	---	--

**Tabella 2** – elenco delle sostanze pericolose usate o prodotte nell'installazione con indicazioni di pericolo indicate nell'Allegato 1 al DM 272/2014<sup>(6)</sup>

Classi								classe 1	classe 2	classe 3	classe 4
<b>Soglia di cui al DM 272/2014</b>								≥ 10 kg/anno o dm3/anno	≥ 100 kg/anno o dm3/anno	≥ 1000 kg/anno o dm3/anno	≥ 10000 kg/anno o dm3/anno
<b>Indicazioni di pericolo</b>								H350, H350(i), H351, H340, H341	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360 (f), H361(de)*, H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57	H301, H311, H331, H370, H371, H372	H302, H312, H332, H412, H413, R58
<b>Totale dei quantitativi per classe kg/anno o dm3/anno</b>								<b>1020</b>	<b>21000</b>	<b>20000</b>	<b>21020</b>
n. progressivo	tipologia	denominazione	CAS	INDEX	EC	Stato fisico	Quantità in kg o dm3	Quantità in kg o dm3	Quantità in kg o dm3	Quantità in kg o dm3	Quantità in kg o dm3
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	20	20			20
2	Combustibile di riserva	Olio combustibile	68476-33-5			liquido	1000	1000	1000		1000
3	Paraflu 11	Etilen glicole 47-53% Sodio benzoato 1-3% Tetraborato di sodio pentaidrato 0.5-1.5% Sodio nitrito max 0.2%	Non applicabile (NA)	NA	NA	liquido	20000		20000	20000	20000

NOTA\*: H361(de) nel regolamento CLP non è presente. Si presume che tale dicitura sia un mero errore materiale. Pertanto si consiglia ai Gestori di intenderlo come H361(d) - Sospettato di nuocere al feto.


### 3.2. Fase 2. Identificazione delle sostanze pericolose pertinenti: l'obiettivo è quello di restringere la successiva analisi alle sole sostanze pericolose pertinenti, per decidere se è necessario elaborare e presentare una relazione di riferimento.

In questa fase il gestore deve stabilire quali sostanze pericolose individuate nella fase 1 ed elencate nella tabella 2 sono «sostanze pericolose pertinenti» e quindi scartare le sostanze pericolose che non possono contaminare il suolo o le acque sotterranee, giustificando e registrando le decisioni di esclusione.

### C. PROPRIETA' DELLE SOSTANZE

Sulla base dell'elenco stilato nella fase 1 il gestore determina il potenziale rischio di inquinamento dovuto a ciascuna sostanza pericolosa, tenendo conto delle rispettive proprietà fisico-chimiche, quali: composizione, stato fisico (solido, liquido o gassoso), solubilità, tossicità, mobilità, persistenza ecc. Tali informazioni sono utilizzate per determinare se la sostanza può inquinare il suolo e le acque sotterranee. I dati e i loro criteri di interpretazione devono essere illustrati in modo che nella relazione di riferimento siano chiari i motivi per cui alcune sostanze sono state prese in considerazione e altre no.



<b>ARPA</b> <b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b> 	<b>Linea Guida</b>  <b>VERIFICA DI SUSSISTENZA  DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE  DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO</b>	<b>LG 25.01</b> Ed. 1- Rev. 0 – 13.06.17  Pag.9 di 20
--	---	--

Qualora talune sostanze formino un gruppo con caratteristiche analoghe, possono essere trattate congiuntamente, purché si fornisca adeguata giustificazione del loro raggruppamento.

Le fonti di informazione, quali la persistenza in terreno e ambiente acquatico, la degradabilità, la solubilità e la volatilità sono valutate sulla base dei dati disponibili nelle schede di sicurezza (SDS) fornite dai fornitori o sul sito web dell'ECHA<sup>(1)</sup>. Altre fonti alternative è l'inventario delle classificazioni e delle etichettature, che contiene informazioni sulle classificazioni e le etichettature delle sostanze notificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP)<sup>(3)</sup>, nonché le informazioni chimiche sulle sostanze registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH)<sup>(2)</sup>. Altre possibili fonti di informazione sono le relazioni sulle valutazioni dei rischi riguardanti i 141 composti chimici di cui al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (regolamento sulle sostanze esistenti). Tutte le suddette fonti sono disponibili nel sito web dell'ECHA<sup>(1)</sup>.

A riguardo si forniscono le seguenti indicazioni:

Per ogni sostanza/miscela pericolosa che comporta o contribuisce al superamento delle soglie di cui sopra, devono quindi essere indicate le proprietà chimico-fisiche (persistenza, solubilità, degradabilità, pressione di vapore) con la compilazione della seguente **tabella 3**:

**Tabella3** – *Proprietà delle sostanze/ miscele pericolose*

SOSTANZE / MISCELE PERICOLOSE								
Sostanza / Miscela			Persistenza (si/no)	Biodegradabilità (si/no)	Solubilità		Volatilità	
n. progressivo	Tipologia/ denominazione	Stato fisico			Valore (mg/l)	si/no	Valore (kPa o mmHg)	si/no


Note alla tabella:

1. Persistenza: secondo i criteri di definizione all'allegato 13 del regolamento 1907/2006<sup>(2)</sup> e smi (REACH)
2. Biodegradabilità: secondo i criteri di definizione dell'annex I.4.1.2.9.3. del regolamento 1272/2008<sup>(3)</sup> e smi (CLP).
3. Sostanza solubile/insolubile: riportare il valore di solubilità in acqua in mg/l e alla temperatura in °C in cui è stato misurato (di norma 20-25 °C e pressione atmosferica).
4. Sostanza volatile/non volatile: esprimere il valore di tensione di vapore in kPa o mmHg alla temperatura in °C in cui è stato misurato (di norma 20-25 °C e pressione atmosferica)

Le sostanze pericolose con stato fisico "gassoso", che a temperatura ambiente non formano prodotti di degradazione solidi o liquidi a seguito del loro rilascio nell'ambiente, vengono di norma escluse in quanto volatili (verificare pertanto la volatilità delle stesse a temperatura ambiente) ovvero per le stesse si può sostenere che non vi è la reale possibilità di contaminazione di suolo e acque sotterranee.

Il gestore, qualora alcune delle sostanze pericolose di cui alla tabella 2 siano state scartate, secondo i principi sopra descritti, predispone **la Tabella 4**, di seguito riportata, nella quale devono essere riportate, per ciascuna classe e per ciascuna indicazione di pericolo, la quantità massima usata o prodotta di sostanze pericolose pertinenti.

La tabella 4, qualora il gestore non scarti alcuna sostanza, combacerà con la tabella 2.

<b>ARPA</b> <b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b> 	<b>Linea Guida</b>  <b>VERIFICA DI SUSSISTENZA  DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE  DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO</b>	<b>LG 25.01</b> Ed. 1- Rev. 0 – 13.06.17  Pag.10 di 20
--	---	---

**Tabella 4 – elenco delle sostanze pericolose pertinenti usate o prodotte nell'installazione con indicazioni di pericolo indicate nell'Allegato 1 al DM 272/2014**

Classi								classe 1	classe 2	classe 3	classe 4
<b>Soglia di cui al DM 272/2014</b>								≥ 10 kg/anno o dm3/anno	≥ 100 kg/anno o dm3/anno	≥ 1000 kg/anno o dm3/anno	≥ 10000 kg/anno o dm3/anno
<b>Indicazioni di pericolo</b>								H350, H350(i), H351, H340, H341	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360 (f), H361(de)*, H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57	H301, H311, H331, H370, H371, H372	H302, H312, H332, H412, H413, R58
<b>Totale dei quantitativi per classe kg/anno o dm3/anno</b>								<b>1020</b>	<b>21000</b>	<b>20000</b>	<b>21020</b>
n. progressivo	tipologia	denominazione	CAS	INDEX	EC	Stato fisico	Quantità in kg o dm3	Quantità in kg o dm3	Quantità in kg o dm3	Quantità in kg o dm3	Quantità in kg o dm3
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	20	20			20
2	Combustibile di riserva	Olio combustibile	68476-33-5			liquido	1000	1000	1000		1000
3	Paraflu 11	Etilen glicole 47-53% Sodio benzoato 1-3% Tetraborato di sodio pentaidrato 0.5-1.5% Sodio nitrito max 0.2%	Non applicabile (NA)	NA	NA	liquido	20000		20000	20000	20000


NOTA\*: H361(de) nel regolamento CLP non è presente. Si presume che tale dicitura sia un mero errore materiale. Pertanto si consiglia ai Gestori di intenderlo come H361(d) - Sospettato di nuocere al feto.

Per quanto concerne le sostanze pericolose pertinenti identificate, l'analisi prosegue nella fase 3

### 3.3. Fase 3. Valutazione della possibilità di inquinamento locale: l'obiettivo è quello di identificare le sostanze pericolose pertinenti che rappresentano un potenziale rischio di inquinamento del sito sulla base della probabilità che si verifichino rilasci di tali sostanze.

Per ciascuna sostanza pericolosa pertinente individuata nella fase 2, il gestore identifica la possibilità effettiva di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, ivi incluse la probabilità e le conseguenze dei rilasci e tenendo particolarmente conto dei seguenti elementi:

- le quantità di ciascuna sostanza pericolosa o gruppo di sostanze pericolose analoghe interessate;
- le modalità e il luogo di stoccaggio, utilizzo e trasporto delle sostanze pericolose all'interno dell'installazione;
- i punti in cui vi è il rischio di rilascio;
- nel caso di installazioni esistenti, le misure adottate per impedire concretamente la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee.

<p style="text-align: center;"><b>ARPA</b> FRIULI VENEZIA GIULIA</p> 	<p style="text-align: center;">Linea Guida</p> <p style="text-align: center;"><b>VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO</b></p>	<p>LG 25.01 Ed. 1- Rev. 0 – 13.06.17</p> <p>Pag.11 di 20</p>
--	---	--

In particolare, ciascuna sostanza individuata nella fase 2 dovrà essere analizzata in riferimento al sito, per stabilire se esistono circostanze che possano comportare il rilascio della sostanza in quantità tali da costituire un rischio di inquinamento, sia a seguito di una singola emissione, sia per accumulo dovuto a più emissioni.

Le questioni specifiche da considerare comprendono:

- a) la quantità di ciascuna sostanza pericolosa manipolata, prodotta o emessa in relazione ai suoi effetti sull'ambiente. L'approccio in questo caso deve essere prudentiale, dato che anche la perdita continuativa di piccole quantità in un dato arco di tempo può causare un inquinamento significativo.
- b) l'ubicazione di ciascuna sostanza pericolosa nel sito, ad esempio il punto di consegna, stoccaggio, utilizzo, movimentazione all'interno del sito, emissione ecc., in particolare in considerazione delle caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee in quella parte del sito;
- c) in caso di installazioni esistenti: la presenza e l'integrità dei meccanismi di contenimento, la natura e la condizione del rivestimento del sito, l'ubicazione dei condotti di scarico, servizi o altre potenziali vie di diffusione.

Tale valutazione deve essere effettuata per ogni sostanza pericolosa indicata in tabella 3 che ha determinato o concorso al superamento delle soglie di cui al punto precedente tenendo conto di:

- i. quantità di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate;
- ii. caratteristiche geo-idrogeologiche del sito dell'installazione (granulometria dello stato insaturo, presenza di strati impermeabili, soggiacenza della falda);
- iii. particolari misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio, pipelines).

#### **D. QUANTITA' ESIGUE**

Il gestore deve fare una valutazione, prudentiale, sulla quantità di sostanze pericolose pertinenti presenti, infatti qualora nel sito dell'installazione alcune sostanze vengano usate, prodotte o rilasciate in quantità estremamente esigue, la possibilità di contaminazione sarà probabilmente irrilevante e pertanto tali sostanze non saranno considerate ai fini dell'elaborazione della relazione di riferimento.


#### **E. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEL SITO A SCALA LOCALE (GRANULOMETRIA DELLO STATO INSATURO, PRESENZA DI STRATI IMPERMEABILI, SOGGIACENZA DELLA FALDA)**

Devono essere considerate le caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee nel sito, nonché l'influenza di tali caratteristiche sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Il Gestore deve fornire un quadro sintetico delle caratteristiche del suolo/sottosuolo all'interno del perimetro dell'installazione.

Tali informazioni devono essere corredate da una cartografia della vulnerabilità e delle caratteristiche del suolo/sottosuolo anche attraverso sezioni idrogeologiche. Tale cartografia può essere omessa se già inviata ad ARPA o alla Autorità Competente per altri adempimenti (autorizzazione pozzi, predisposizione di nuovi piezometri, attività di cui al titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06 ecc.); in tal caso si deve specificare la data di invio e se disponibile un protocollo aziendale oppure copia della PEC inviata.

A riguardo si riporta di seguito un esempio della rappresentatività minima richiesta:




Il Gestore infine dovrà riportare le conclusioni della valutazione in base ai dati sopra indicati, relativi alle caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee, sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

## F. GESTIONE

Il gestore deve considerare la presenza di particolari misure di gestione delle sostanze pericolose pertinenti (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio, pipelines). È necessario identificare il metodo di stoccaggio, manipolazione e utilizzo delle sostanze pericolose pertinenti e stabilire se sono presenti meccanismi di contenimento atti a impedire il verificarsi delle emissioni, quali ad esempio, muri di contenimento, terreno pavimentato, procedure di manipolazione.

Il Gestore in questo caso deve fornire anche una valutazione delle misure di gestione messe in atto per ridurre/eliminare il rischio di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate o prodotte. In particolare, per le varie sostanze pericolose pertinenti dovrà essere valutato/a:

- il posizionamento, che deve essere numerato e indicato su una mappa da allegare;
- la metodologia di contenimento applicata (bacino di contenimento, serbatoio a doppia parete, ...);
- la tipologia di pavimentazione su cui vengono posizionate e movimentate;
- la/e procedura/e messe in atto per il monitoraggio dei contenitori, dei sistemi di contenimento e delle pavimentazioni;
- la/e procedura/e di intervento in caso di sversamento;
- la tipologia di movimentazione (pipelines, condotte fisse o mobili, aeree, ...);
- la manutenzione effettuata sulle strutture di contenimento, sui contenitori / serbatoi, sulle condotte, ecc.

<b>ARPA</b> <b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b> 	<b>Linea Guida</b>  <b>VERIFICA DI SUSSISTENZA  DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE  DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO</b>	<b>LG 25.01</b> Ed. 1- Rev. 0 – 13.06.17  Pag.13 di 20
--	---	---

### G. VERIFICA INTEGRITA' PRESIDI

Il gestore deve effettuare un'ispezione fisica accurata del sito, allo scopo di verificare l'integrità e l'efficienza delle misure adottate per impedire il verificarsi di scarichi e successivamente dovrà dotarsi di opportune procedure per tali verifiche.

Esempi dei tipi di informazione da raccogliere:

- controllare se le strutture e le superfici rivestite del sito presentano crepe o danni. Identificare eventuali punti di giunzione o incrinature in prossimità di potenziali punti di emissione;
- individuare eventuali tracce di aggressioni chimiche sulle superfici di cemento;
- controllare se i sistemi di raccolta degli scarichi di processo sono in buone condizioni. Se l'operazione non presenta pericolo, ispezionare pozzetti, fossi di scolo e condotti di scarico aperti;
- identificare le vie di scolo, i corridoi di servizio ecc. e individuare le bocche di scarico;
- individuare tracce di emissioni già avvenute, esaminarne la natura e la portata e considerare la possibilità che si tratti di emissioni ricorrenti;
- identificare l'eventuale presenza nel sito di emissioni dirette o indirette di sostanze pericolose nel suolo o nelle acque sotterranee.


Di seguito si riporta la **tabella 5** illustrativa, esemplificativa e non esaustiva, degli ambiti di valutazione minimi che devono essere presentati per ogni sostanza pericolosa pertinente; il Gestore, a riguardo, può implementare la tabella con le specifiche della propria realtà.

Si precisa che potranno essere scelte più opzioni nello stesso ambito di valutazione.

**Tabella 5** – contenimento, pavimentazione, manipolazione, verifica integrità, procedure e manutenzioni dei presidi delle sostanze pericolose pertinenti usate o prodotte nell'installazione


Ambito di valutazione	Realtà aziendale	Verifica integrità /efficienza al momento della verifica di sussistenza	Procedura, istruzione operativa, linea guida ecc. di gestione (scritta, approvata e diffusa all'interno dell'installazione)	Manutenzione codificata secondo una scadenza predefinita dalla procedura	note
Quantità esigua	<input type="checkbox"/> Sì (*) Kg <input type="checkbox"/> no	Non disponibile (n.d.)	Non disponibile (n.d.)	Non disponibile (n.d.)	Ad esempio piccole quantità utilizzate come reagenti, prodotti intermedi, ecc.
Posizionamento N° (riportare il numero presente sulla mappa)	<input type="checkbox"/> Assenza di stoccaggio	n.d.	n.d.	n.d.	Ad esempio per alcuni intermedi prodotti ma utilizzati direttamente nel ciclo produttivo. Indicarne la motivazione
	<input type="checkbox"/> in luogo chiuso	n.d.	n.d.	n.d.	Ad es. capannone
	<input type="checkbox"/> in luogo aperto	n.d.	n.d.	n.d.	Ad es. piazzola
	<input type="checkbox"/> in luogo coperto	n.d.	n.d.	n.d.	Ad es. sotto tettoia
	<input type="checkbox"/> In luogo scoperto	n.d.	n.d.	n.d.	Ad es. senza tettoia e soggette alle intemperie

Il presente documento in formato cartaceo privo del timbro "COPIA CONTROLLATA n° \_\_\_" è da ritenersi documento NON CONTROLLATO. La versione originale, nello stato di revisione corrente, è quella disponibile sul sito intranet aziendale.

<b>ARPA</b> <b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b> 	<b>Linea Guida</b>  <b>VERIFICA DI SUSSISTENZA  DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE  DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO</b>	<b>LG 25.01</b> Ed. 1- Rev. 0 – 13.06.17  Pag.14 di 20
--	---	---


Ambito di valutazione	Realtà aziendale	Verifica di integrità /efficienza al momento della verifica di sussistenza	Procedura, istruzione operativa, linea guida ecc. di gestione (scritta, approvata e diffusa all'interno dell'installazione)	Manutenzione codificata secondo una scadenza predefinita dalla procedura	note
Contenimento	<input type="checkbox"/> Contenitore a singola parete	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Indicare la tipologia: se cisternetta, serbatoio interrato o fuori terra, parte di impianto ecc..
	<input type="checkbox"/> Contenitore a doppia parete	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Indicare la tipologia: se cisternetta, serbatoio interrato o fuori terra ecc.. e la tipologia di monitoraggio viene effettuato all'intercapedine
	<input type="checkbox"/> Presenza di bacino di contenimento al coperto	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Indicare la % di contenimento rispetto al contenitore. Se contiene materiali corrosivi indicare se presente/assente la resinatura anti corrosiva
	<input type="checkbox"/> Presenza di bacino di contenimento senza copertura	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Indicare la % di contenimento rispetto al contenitore e la metodologia di asportazione delle acque meteoriche (rimandando anche ad una procedura). Se contiene materiali corrosivi indicare se presente/assente la resinatura anti corrosiva
	<input type="checkbox"/> Presenza di cordolo	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Ad es. utilizzo dei dorsi di mulo per confinare un'area
	<input type="checkbox"/> Pozzetti a tenuta stagna per la raccolta degli sversamenti	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Indicare le modalità di svuotamento
	<input type="checkbox"/> Presenza di indicatore di livello	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Presenza di allarme di livello	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	

Il presente documento in formato cartaceo privo del timbro "COPIA CONTROLLATA n° \_\_\_" è da ritenersi documento NON CONTROLLATO. La versione originale, nello stato di revisione corrente, è quella disponibile sul sito intranet aziendale.

<b>ARPA</b> <b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b> 	<b>Linea Guida</b>  <b>VERIFICA DI SUSSISTENZA  DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE  DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO</b>	<b>LG 25.01</b> Ed. 1- Rev. 0 – 13.06.17  Pag.15 di 20
--	---	---

Ambito di valutazione	Realtà aziendale	Verifica di integrità /efficienza al momento della verifica di sussistenza	Procedura, istruzione operativa, linea guida ecc. di gestione (scritta, approvata e diffusa all'interno dell'installazione)	Manutenzione codificata secondo una scadenza predefinita dalla procedura	note
	<input type="checkbox"/> Presenza di indicatore di livello allarmato con segnale inviato in sala controllo	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
Pavimentazione	<input type="checkbox"/> Terreno battuto		<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Pavimentazione in cls	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Pavimentazione in asfalto	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Pavimentazione in ghiaia		<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> autobloccanti	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Sistema di raccolta di eventuali sversamenti sulla pavimentazione	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Indicare se presente un impianto di depurazione, una valvola per intercettare gli sversamenti ecc..
	<input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
Manipolazione e movimentazione	<input type="checkbox"/> Dosaggio manuale	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Esplicitare la pavimentazione
	<input type="checkbox"/> Dosaggio automatico	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Travaso manuale	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Esplicitare la pavimentazione
	<input type="checkbox"/> Travaso automatico	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Condotte interrata	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Esplicitare la stratigrafia o fare riferimento al paragrafo 3b

Il presente documento in formato cartaceo privo del timbro “COPIA CONTROLLATA n° \_\_\_” è da ritenersi documento NON CONTROLLATO. La versione originale, nello stato di revisione corrente, è quella disponibile sul sito intranet aziendale.

<b>ARPA</b> <b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b> 	<b>Linea Guida</b>  <b>VERIFICA DI SUSSISTENZA  DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE  DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO</b>	<b>LG 25.01</b> Ed. 1- Rev. 0 – 13.06.17  Pag.16 di 20
--	---	---

Ambito di valutazione	Realtà aziendale	Verifica di integrità /efficienza al momento della verifica di sussistenza	Procedura, istruzione operativa, linea guida ecc. di gestione (scritta, approvata e diffusa all'interno dell'installazione)	Manutenzione codificata secondo una scadenza predefinita dalla procedura	note
	<input type="checkbox"/> Condotte fuori terra	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	Esplicitare la pavimentazione
	<input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no	

(\*) Indicare la quantità in Kg e compilare successivamente solo la parte relativa al posizionamento.

## H. CIRCOSTANZE DI EMISSIONI

Sulla base di quanto sopra esposto il gestore deve descrivere le circostanze in cui potrebbero verificarsi le emissioni includendo:


- incidenti/inconvenienti, ad esempio il ribaltamento di un'autocisterna nella viabilità interna del sito, rottura di recipienti, perdite da serbatoi sotterranei, rottura di una guarnizione, scarico accidentale, perdite da rotture dei condotti di scarico, incendio;
- operazioni di routine, ad esempio sgocciolamenti durante la consegna o dai raccordi delle tubature, piccole fuoriuscite durante la decantazione o il trasferimento di prodotti, perdite da condotti di scarico rotti o bloccati, crepe nei terreni pavimentati;
- emissioni pianificate, ad esempio scarichi nel suolo o nelle acque sotterranee;
- procedure previste a presidio delle circostanze sopra indicate.

## I. VALUTAZIONE FINALE

Il Gestore a questo punto, in base alle valutazioni effettuate fino ad ora nella fase 3, deve trarre le conclusioni tenendo conto che:

- per le sostanze pericolose pertinenti con stato fisico "solido" si può concludere che non esiste la possibilità di contaminazione di suolo e/o acque sotterranee se le stesse vengono contenute mediante adeguati sistemi di contenimento per il loro recupero in caso di perdita accidentale (in particolare pavimentazione, strutture per il loro contenimento, procedure in atto per il loro contenimento o raccolta in caso di sversamento ecc.);
- se la valutazione complessiva delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze pericolose pertinenti usate e/o prodotte in quantità superiori alle soglie di cui sopra, delle caratteristiche del suolo e/o delle acque sotterranee del sito e delle misure di gestione adottate porta ad escludere la reale possibilità di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee, la relazione di riferimento non è richiesta.



<p style="text-align: center;"><b>ARPA</b> FRIULI VENEZIA GIULIA</p> 	<p style="text-align: center;">Linea Guida</p> <p style="text-align: center;"><b>VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO</b></p>	<p>LG 25.01 Ed. 1- Rev. 0 – 13.06.17</p> <p>Pag.17 di 20</p>
--	---	--

## 4. Conclusioni

Al termine delle valutazioni di cui alla fase 3 il Gestore avrà quindi due possibilità:


- dichiarare di non dover presentare la relazione di riferimento in quanto non sussiste una reale possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose pertinenti indagate;
- dichiarare di dover presentare la relazione di riferimento in quanto alcune delle sostanze pericolose indagate nella verifica di sussistenza sono risultate essere effettivamente “pertinenti”. A tal fine il Gestore dovrà elaborare una tabella riportante solamente le sostanze pericolose pertinenti, come di seguito indicato:


*Tabella 6 – elenco delle sostanze pericolose pertinenti*

n. progressivo	tipologia	denominazione	CAS	Stato fisico	Indicazioni di pericolo	Quantitativi	Classe DM 272/14
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0	Liquido	H351, H332, H312, H302, H319, H335, H315, H317		1

**Qualora ad esito della presente fase si giunga alla conclusione che non è necessaria alcuna relazione di riferimento, il gestore è comunque tenuto a mettere per iscritto tale conclusione, motivandola, in un documento che sarà valutato e conservato dall'autorità competente.**


**Figura 1:** Flusso della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.



<p style="text-align: center;"><b>ARPA</b> FRIULI VENEZIA GIULIA</p> 	<p>Linea Guida</p> <p><b>VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO</b></p>	<p>LG 25.01 Ed. 1- Rev. 0 – 13.06.17</p> <p>Pag.19 di 20</p>
--	---	--

## 5. Conclusioni

- <sup>(1)</sup> D. Lgs. 152/06 (detto in seguito TUA – testo unico ambientale) – artt. 5, 29-ter, 29-sexies  
<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03:152:vig>
- <sup>(2)</sup> REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE  
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1907R\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1907R(01)&from=IT)
- <sup>(3)</sup> REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1272&from=it>
- <sup>(4)</sup> DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0075&from=IT>
- <sup>(5)</sup> COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali 2014/C 136/01  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2014:136:FULL&from=IT>
- <sup>(6)</sup> DM 272/2014  
[http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm\\_13\\_11\\_2014\\_272.pdf](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_13_11_2014_272.pdf);
- <sup>(7)</sup> Circolare MATTM n. 22295/GAB del 27/10/2014 – punto 5 (detta in seguito 1° circolare);  
<http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx> (Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal dlgs 46 del 04/03/2014)
- <sup>(8)</sup> Circolare MATTM n. 12422/GAB del 17/06/2015 – punto 12:  
<http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx> (Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46)
- <sup>(9)</sup> D.M. n. 141 del 17 luglio 2015, recante modifiche al D.M. del 13 novembre 2014, n. 272 - G.U. n. 238 del 13/10/2015.  
<http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx>
- <sup>(10)</sup> Circolare MATTM n. 27569 del 14/11/2016 – punto 5.  
[http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/VIA\\_VAS/CriteriCoordinamentoIPPC.pdf](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/VIA_VAS/CriteriCoordinamentoIPPC.pdf)

<p style="text-align: center;"><b>ARPA</b> FRIULI VENEZIA GIULIA</p> 	<p style="text-align: center;">Linea Guida</p> <p style="text-align: center;"><b>VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO</b></p>	<p>LG 25.01 Ed. 1- Rev. 0 – 13.06.17</p> <p>Pag.20 di 20</p>
--	---	--

<sup>(11)</sup> ECHA. Inventario delle classificazioni e delle etichettature, che contiene informazioni sulle classificazioni e le etichettature delle sostanze notificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP), nonché le informazioni chimiche sulle sostanze registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH).

<https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/>

### **Allegati alla LG 25.01 Ed.1 Rev.0**

Allegato 1 : Modulo Relazione di Riferimento “Allegato1ModuloRelazioneRiferimento13062017.doc”

Allegato 2 : Istruzioni file excel “Allegato2\_IstruzioneFileExcel13062017.doc”

Allegato 3 : File excel “modulistica+excelfvg13062017.xlsx”

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SIARDI VALENTINA

CODICE FISCALE: SRDVNT68L56E098U

DATA FIRMA: 16/06/2017 10:19:01

IMPRONTA: 1CF34BC43212C53E735D983D58C40E2AAB347D2E21770DD47CCF82D0E64978A3  
AB347D2E21770DD47CCF82D0E64978A375F68DD08EE49F4DB4BBBD1F962642F7  
75F68DD08EE49F4DB4BBBD1F962642F7FF01940C08577B278CAE74514DAFDD0D  
FF01940C08577B278CAE74514DAFDD0D2734171B7A40886BEB03F1772502FC09

NOME: LUTMAN ANNA

CODICE FISCALE: LTMNNA66S70G888L

DATA FIRMA: 16/06/2017 10:55:11

IMPRONTA: 0DF13C182856357275BDE05076D6BE041808357552BE81A984DCFE21B289C190  
1808357552BE81A984DCFE21B289C190D6921C3DD192AD55DDDAB5CF597D0298  
D6921C3DD192AD55DDDAB5CF597D02981E73C833E0D33AF12149E313A43AE546  
1E73C833E0D33AF12149E313A43AE5464E4F789A85C56D9024BD3156F1F45758

NOME: CLORINDA DEL BIANCO

CODICE FISCALE: DLBCRN56T57H999Y

DATA FIRMA: 16/06/2017 16:17:24

IMPRONTA: 6B130D2884D076AFDC0244920B466CC6AF385FA9643B1C4811C8E7B7D8B8E32  
AF385FA9643B1C4811C8E7B7D8B8E32A6EB08AFD5EB4399ED06A8E6B73E7F24  
A6EB08AFD5EB4399ED06A8E6B73E7F24F83BD78413E0960B4C1A0B3BA0EA601B  
F83BD78413E0960B4C1A0B3BA0EA601B3016C31127102721C36888B9EE691858